



Ordinanza sulla sospensione secondo l'articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

del 18 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 62 della legge federale dell'11 aprile 1889¹ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),

ordina:

Art. 1

All'intero territorio della Confederazione Svizzera si applica la sospensione secondo l'articolo 62 LEF.

Art. 2

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 19 marzo 2020 alle ore 7.00.²

² Resta in vigore fino al 4 aprile 2020 alle ore 24.00.

18 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS 281.241

¹ RS 281.1

² Pubblicazione urgente del 18 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

